CLASSIFICAZIONE: Libertà di espressione – Ingiunzione nei confronti di una giornalista di divulgare l'identità di un rivenditore di droga, in seguito ad un'inchiesta svolta dalla predetta, senza valutare gli interessi in concreto coinvolti-Elementi da considerare per stabilire la necessità di divulgare l'identità di una fonte giornalistica – Sussistenza e necessità di dimostrare un imperativo preponderante di interesse pubblico - Violazione dell'art. 10 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – Sussistenza.

RIFERIMENTI NORMATIVI CONVENZIONALI:

Art. 10 CEDU: «1. Tutte le persone hanno diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza alcuna ingerenza delle pubbliche autorità e senza considerazione delle frontiere. (...)

2. L'esercizio di dette libertà, involgendo dei doveri e delle responsabilità, può essere assoggettato a formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge, che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, in funzione della sicurezza nazionale, dell'integrità territoriale o della sicurezza pubblica, della difesa dell'ordine e della prevenzione del crimine, della protezione della salute o della morale, della protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione d'informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.»

RIFERIMENTI NORMATIVI INTERNAZIONALI

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata in Roma il 4 novembre 1950 – art. 34

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI (CEDU):

Goodwin c. Regno Unito (GC), 27 marzo 1996; Sanoma Uitgevers B.V. c. Paesi Bassis (GC), 14 settembre 2010; Cumpănă et Mazăre c. Romania (GC), 21 giugno 2012; Perinçek c. Suisse [GC], 15 ottobre 2015; Roemen et Schmit c. Lussemburgo, n. 51772/99, 19 febbraio 2004; Voskuil c. Paesi Bassin. 64752/01,22 novembre 2007; Tillack c. Belgio, n. 20477/05, 27 novembre

2007; Financial Times Ltd ed altri c. Regno Unito, n. 821/03, 15 dicembre 2009; Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG c. Svizzera, n. 34124/06, 21 giugno 2012.

Corte E.D.U., Terza sezione, 6 ottobre 2020, Jecker contro Svizzera

ABSTRACT

Considerata l'importanza che riveste la protezione delle fonti giornalistiche per la libertà di stampa in una società democratica, l'obbligo imposto ad un giornalista di **rivelare** l'identità di una fonte si concilia con l'art. 10 della Convenzione EDU solo se possa ravvisarsi un imperativo preponderantebasato su di un interesse pubblico, non essendo, quindi, sufficiente che l'imposizione discenda dall'individuazione della sussistenza di una violazione penalmente rilevante, inquadrabile in una fattispecie astrattamente individuabile, occorrendo, piuttosto, assicurarsi che ne sussista la necessità in riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto.

IL CASO

Il caso posto all'attenzione della sentenza della Corte EDU nasce dal ricorso di Nina Jecker, giornalista professionista, che aveva pubblicato sul quotidiano Basler Zeitung un articolo contenente un'intervista ad un commerciante di stupefacenti; in detto articolo la giornalista aveva descritto l'intervistato come un soggetto che da dieci anni commerciavain cannabis edhashish importate dai Paesi Bassi, rivolgendosi ad una platea di consumatori che, a loro volta, acquistavano anche a fini di rivendita; in tal modo il soggetto intervistato perveniva ad un guadagno annuo di 12.000 franchi svizzeri. La giornalista, in particolare, aveva fatto visita al commerciante di stupefacenti nella sua abitazione e, nel corso dell'intervista durata circa un'ora, aveva riferito che tre acquirenti si erano recati nell'appartamento del suo interlocutore.

Il pubblico ministeroaveva svolto un'inchiesta contro ignoti per violazione alla normativa sugli stupefacenti, nell'ambito della quale la giornalista si era rifiutata di testimoniare, ed il Tribunale cantonale aveva affermato la prevalenza dell'interesse dalla giornalista a non rivelare le proprie fonti rispetto all'interesse al perseguimento della violazione penale.

A seguito del ricorso del pubblico ministero, il **Tribunale federale**, nel gennaio 2014, **aveva affermato che la ricorrente non poteva avvalersi del diritto di rifiutarsi di testimoniare**; in particolare, aveva rilevato che la limitazione

del diritto di proteggere le fonti giornalistiche si fonda su di una base legale, ed il commercio di droghe leggere - considerate le caratteristiche specifiche nel caso concreto, la professionalità dell'attività ed i guadagni ricavati -determinava la prevalenza dell'interesse pubblico a perseguire la condotta illecita rispetto all'interesse alla protezione delle fonti invocato dalla giornalista, la cui testimonianza, peraltro.rappresentava l'unico modo per identificare l'autore del reato, appartenente ad una grossa organizzazione di vendite; era stato, inoltre, considerato che la giornalista aveva trattato la vicenda, nel suo articolo, in maniera neutra, senza formulare commenti critici, ed in tal modo aveva offerto una piattaforma pubblicitaria al rivenditore, senza evidenziarne gli abusi.Pertanto, nel caso di specie, l'interesse pubblico a perseguire una infrazione qualificata in materia di stupefacenti doveva ritenersi prevalente sull'interesse alla protezione delle fonti giornalistiche.

LE OSSERVAZIONI E LE CONCLUISIONI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

La Corte di Strasburgo, ribadendo la propria giurisprudenza – secondo cui la protezione delle fonti giornalistiche rappresenta una delle pietre angolari della libertà di stampa, in coerenza con gli strumenti internazionali, oltre che con i codici deontologici e le normative degli Stati membri – ha riaffermato il principio secondo cui solo un preponderante interesse pubblico possa costituire un limite alla protezione delle fonti giornalistiche, ricordando che la necessità di una qualsiasi restrizione all'esercizio della libertà di espressione debba essere dimostrata in maniera convincente.

In primo luogo, quindi, spetta alle autorità nazionali valutare la sussistenza di un bisogno sociale superiore, considerando che detto potere di apprezzamento confligge in ogni caso con l'interesse della società democratica ad assicurare ed a mantenere la libertà di stampa; ne discende, quindi, che è necessaria un'approfondita valutazione, in tal senso, da parte della Corte EDU che, lungi dal sostituirsi alle giurisdizioni interne, ha il compito di verificarne se, alla luce dell'art. 10, comma secondo della Convenzione, le decisioni adottate di volta in volta risultino pertinenti e sufficienti.

Emerge, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, come il diritto del giornalista di tutelare la segretezza delle proprie fonti non debba essere considerato un privilegio accordato o negato in funzione della liceità o meno delle fonti stesse, rappresentando, bensì, un vero e proprio attributo del diritto all'informazione, da trattare con grande cautela.

Si ricorda che la possibilità di fare controllare la misura limitativa ad un giudice o ad un organo indipendente ed imparziale figuri tra le principali forme di garanzia, dovendo l'organo di controllo verificare se esista un interesse superiore, prevalente sul principio di protezione delle fonti e, in caso contrario, impedire ogni accesso non strettamente indispensabile alle informazioni giornalistiche.

Nel caso in esame, quindi, la Corte EDU ha ravvisato la sussistenza di una motivazione pertinente per poter obbligare la giornalista a testimoniare, nel quadro di un'inchiesta avente lo scopo di ricercare l'autore potenziale di violazioni alla normativa sugli stupefacenti, essendo la richiedente l'unica a poter fornire ausilio alle autorità, indiscutibilmente legittimate a perseguire i reati.

Tuttavia – è stato affermato in sentenza -, per stabilire la necessità di divulgare l'identità di una fonte non è sufficiente sostenere solo che, in caso contrario, non sarebbe possibile far progredire un'indagine penale, essendo necessario considerare anche la gravità delle infrazioni all'origine dell'inchiesta.

Nel caso esaminato risultava che sia il Governo che il Tribunale Federale avessero accordatoun'importanza relativamente minore all'infrazione individuata, avendo rinviatosemplicemente alla scelta del legislatore elvetico di includere – all'articolo 28.a) al2.b) del codice penale -la specifica violazione, rilevante nella vicenda, nell'elenco di quelle che giustificano un'eccezione alla protezione delle fonti giornalistiche; inoltre, il Tribunale Federale aveva individuato altre circostanze ritenute pertinenti per apprezzare la gravità dell'infrazione, quali la natura commerciale dell'attività svolta dal rivenditore ed i guadagni percepiti, piuttosto che il rischio per la salute pubblica derivante da detta attività.

Alla luce di tali circostanze la Corte EDU ritiene che – sotto il profilo del minor pericolo dell'infrazione rispetto alla quale la giornalista era stata chiamata a testimoniare - occorreva valutare anche la rilevanza per il pubblico interesse dell'oggetto dell'articolo, costituito dalla circostanza di un trafficante di stupefacenti attivo per anni senza essere mai stato perseguito; ancora, l'ingiunzione a testimoniare avrebbe potuto avere un impatto pregiudizievole sul giornale che l'aveva pubblicata, compromettendone la credibilità nei confronti delle future, potenziali fonti, oltre che presso il pubblico interessato a ricevere informazioni comunicate da fonti anonime.

Al contrario, non poteva essere rimproverato alla ricorrente di non essersi espressa in maniera sufficientemente critica nel suo articolo, non essendo condivisibile la scelta - che sembra suggerita dal Tribunale Federale - di condizionare a tale presa di posizione il riconoscimento della protezione della fonte.

Alla luce di tali emergenze, la Corte EDU ha constatato che il Tribunale Federale ha optato per la scelta di accordare peso alla **valutazione degli interessi operata in generale ed in astratto** dal legislatore, **in tal modo eludendo** **l'individuazione dell'interesse pubblico** che, nella specie, si poneva come preponderante sul diritto della giornalista di tutelare le proprie fonti.

Conclusivamente, alla luce delle specifiche emergenze del caso, la decisione delle autorità interne non è stata ritenuta rispettosa dei criteri indicatidall'articolo 10 § 2della Convenzione EDU.